

00831-26



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la località e  
gli altri dati identificativi  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 157/2005  
☐ disponibile  
☐ a richiesta  
☒ impedire l'accesso

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO  
GIORGIO POSCIA  
MARCO MARIA MONACO  
ANTONINO FRANCESCO GENOVESE  
TERESA GRIECO

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez.3793/2025  
CC - 19/12/2025  
R.G.N.29592/2025

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:



avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione,  
dell'11/04/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta con la quale [REDACTED] aveva sollevato incidente di esecuzione avverso l'ordine di esecuzione pena emesso, nei suoi confronti, dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale il giorno 8 marzo 2025 (riguardante anche una condanna per rapina aggravata commessa da minorenne per la quale la predetta era stata condannata con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Roma in data 5 dicembre 2017), in ragione della omessa sospensione di detto ordine e della conseguente mancata concessione dei termini per presentare istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione.

In particolare, il giudice dell'esecuzione evidenziava che la sopra indicata istanza era infondata poiché, nonostante la condanna per la rapina aggravata riguardava un reato commesso da minorenne, l'ordine di esecuzione della pena era stato emesso quando [REDACTED] aveva già compiuto i venticinque anni di età.

2. Avverso tale ordinanza la condannata, per mezzo dell'avv. [REDACTED], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 656, comma 5, del codice di rito e 47-ter Ord. pen. poiché, come statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2017, il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione in presenza di alcuni reati c.d. 'ostativi' non opera nei confronti del soggetto che ha commesso il reato da minorenne, poiché ciò ne compromette il recupero e viola il principio costituzionale di protezione della gioventù con la conseguente disparità di trattamento tra condannati per reati commessi da minorenne sulla base dell'elemento del tutto casuale del tempo in cui la sentenza viene messa in esecuzione.

3. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato l'art. 11 d.lgs. n. 121 del 2018, secondo cui il provvedimento sospensivo può essere adottato dal giudice dell'esecuzione nelle ipotesi in cui deve essere eseguita nei confronti di persona che non abbia compiuto i venticinque anni di età una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenni; il combinato disposto degli artt. 11 d.lgs. 121 del 2018 e 656, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., comporta, infatti, che l'età superiore o inferiore a venticinque anni non deve essere valutata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato minorenne, ma bensì con riferimento al momento in cui viene emesso l'ordine di carcerazione nei confronti del condannato minorenne.

2.1. Ne consegue che avendo la Procura della Repubblica di Tivoli emesso l'ordine di carcerazione nei confronti della odierna ricorrente in relazione a una pluralità di reati (tra cui la rapina aggravata commessa dalla stessa da minorenne) in data 8 marzo 2025, correttamente non è stata disposta la sospensione prevista dall'art. 11 d.lgs. 121 del 2018, avendo, in quel momento, [REDACTED] già compiuto venticinque anni. La interpretazione sopra richiamata trova, peraltro, conferma nel precedente di questa Corte secondo cui: «Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per reati cd. ostativi, previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 90 del 2017 della Corte costituzionale, non si applica al condannato per uno di tali reati commesso da minorenne che, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, non abbia ancora compiuto il venticinquesimo anno di età» (Sez. 1, n. 48307 del 26/06/2018, N., Rv. 274332 - 01).

2.2. Tale opzione ermeneutica, del resto, risulta conforme ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2017, che si riferisce esclusivamente ai condannati minorenni, affermando, tra l'altro, che «il divieto di sospendere l'esecuzione della pena detentiva breve, applicato in modo indiscriminato al minore condannato per uno dei reati indicati dalla lettera a) del



comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., imponendone l'ingresso in carcere senza alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, introduce un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena» (Corte cost., sent. n. 90 del 2017).

2.3. Per completezza deve precisarsi che la sentenza richiamata dalla ricorrente a fondamento della propria impugnazione (Sez. 1 n. 36039 del 2018) sostiene, in realtà, come emerge dalla lettura integrale della motivazione e dal suo raccordo con il caso concreto, lo stesso principio applicato dal giudice dell'esecuzione e risulta conforme a Sez. 1, n. 48307 del 26/06/2018, Rv. 274332.

3. Al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di procedimento relativo anche a reati commessi da minorenni (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025-01). Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

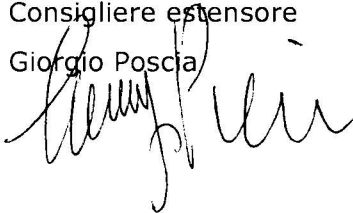
**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore

Giorgio Poscia



Il Presidente

Giuseppe De Marzo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Deposita in Cancelleria oggi

09 GEN. 2026

Roma, il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

M. M. M.

